

FERRANDO MANTOVANI

IL CODICE DEONTOLOGICO
DEL GIOVANE CULTORE DEL DIRITTO PENALE

Trent'anni fa Antonio Pagliaro, in una splendida e famosa pagina sulle «*Regole della citazione faziosa*» (in *Indice penale*, 1984, p. 665), inviava, tra il graffiante e il faceto, un prezioso messaggio deontologico per le più giovani generazioni di penalisti.

Ma *vox clamantis in deserto*. Perché da allora ad ora il *deontologically incorrect* ha subito un progressivo aumento quantitativo e un peggioramento qualitativo, avendo esondato dall'alveo delle citazioni faziose per investire molteplici altri settori della produzione penalistica. Pur se aperto resta il perenne problema se anche questa inappetenza deontologica sia dovuta: 1) secondo le concezioni unifattoriali individualistiche, a *fattori endogeni*, ossia a predisposizioni innate biocromosomiche e costituzionalistiche; 2) o secondo le concezioni unifattoriali sociologiche, a *fattori esogeni*, ovvero a condizionamenti ambientali, costituiti da modelli di identificazione non del tutto positivi, quali quelli di «Cattivi Maestri»; 3) oppure, secondo le più esaustive concezioni multifattoriali, alla combinazione, per misteriosa alchimia, di *fattori endogeni ed esogeni*. E comunque sovviene, anche qui, la *legge universale della progressione delle negatività umane* (quindi, pure del degrado deontologico penalistico), che si accrescono per successive stratificazioni (come la crosta terrestre), poiché ogni generazione riceve ereditariamente le negatività (anche deontologiche) delle precedenti generazioni, che provvede ad arricchire coi nuovi apporti personali.

Tutto ciò premesso, sempre più avvertita è l'esigenza della introduzione, come del resto avviene in tutte le professioni rispettabili, di un «*Codice deontologico per i giovani studiosi del diritto penale*» (ma sempre e soltanto per loro?!). Il quale può prendere l'avvio dalla bozza del seguente «*Decalogo*» (una proficua via su cui Altri, meglio attrezzati, potranno più compiutamente procedere). E il solco è così tracciato (pur se non disgiunto da una punta di ironia, che non guasta mai, perché rende anche la scienza penale un po' più divertente e la induce a prendersi un po' meno sul serio).

PRIMO – *Non «rimescolare» ciò che altri hanno «chiarificato».*

Poiché, in ogni campo dello scibile umano, accanto ad un esiguo numero di «chiarificatori» di idee, sussistono popolose schiere di «rimescolatori», subito pronti a riconfonderle. *Et lux facta est.* L'intelligenza è «semplice» e «semplificante». La pseudointelligenza è «complicatoria». O, al più, «semplificatoria». Ma mai semplificante. *In rerum natura* tutto è semplice ed essenziale. Essenzializzando, l'intelligenza semplifica ciò che è o appare obiettivamente complesso. Anche i grandi misteri del cosmo, illuminati dall'intelligenza, si riducono a formule matematiche di poche lettere. E le diverse capacità complicatorie dipendono dai vari gradi di fantasia creativa dei singoli rimescolatori.

SECONDO – *Non scordare che esiste anche una via neolatina alla scienza penale.*

Perché ben venga, sì, un proficuo confronto col pragmatismo penalistico anglosassone e con le imponenti costruzioni dogmatiche germaniche. Purché all'anglosassone utilitarismo maggioritario (delle maggiori felicità dei più a scapito dei pochi) si privilegi l'italico personalismo. E alle pericolose tentazioni germaniche verso la soggettivizzazione del diritto penale o verso un diritto penale, attinto da fonti anche extralegislative, va sempre privilegiato un diritto penale a base oggettivistica, incentrato innanzitutto sui principi di legalità, materialità e offensività. E alle complesse cattedrali gotiche e alle torbide foreste nordiche, la serena armonia dei templi classici e degli ulivi mediterranei. E contro certe tendenze a monografie costruite con «materiale di riporto», il rilancio di una «*Scienza penale neolatina*»: col suo realismo e la sua concretezza, col suo garantismo e la sua umanità. Con la condivisione anche delle terre, culturalmente finitime, di Spagna e di Centro e Sudamerica.

Anche se è pur vero che copiare da un libro è plagio. Copiare da due libri è una ricerca scientifica. E copiare dai tedeschi: un capolavoro.

TERZO – *Non servirti della comparazione giuridica e della ricerca storica per supplire alla carenza di originalità di pensiero e di capacità costruttiva. E per riempire pagine.*

Con grave spreco di cellulosa, attentato al patrimonio boschivo e contributo alla deforestazione. E perché è certamente vero che fuori dalla dimensione storica e comparatistica non esiste un vera cultura giuridica moderna. Sempre che, però, non la si immiserisca ad un mero sfoggio di erudizione e ad un assemblaggio. Ma si elevi a strumento metodologico per l'individuazione dei reali problemi del diritto penale e delle soluzioni, già sperimentate, coi relativi pregi e difetti, nel tempo e nello spazio.

QUARTO – *Non credere che l'intelligenza sia direttamente proporzionale all'incomprensibilità del linguaggio usato.*

Perché è vero l'esatto contrario, essendo tale incomprendibilità il punto di maggior forza della «*pseudointelligenza carismatica*», poiché ben conscia di poter contare sulla ancestrale paura degli altri pseudointelligenti di scoprirsi e di dichiararsi incapaci di capire. E su tale diffusa paura i «Maestri del pensiero oscuro» hanno costruito il loro imperituro impero. Così, in certe note discipline (soprattutto extragiuridiche) si consumano, per intere giornate, i più accesi dibattiti congressuali: tra realazioni introduttive, relazioni tematiche, interventi e repliche, incomprensibili. Ed incomprensibili relazioni finali di sintesi di tutte queste incomprensibilità. Poi, contenti tutti per i chiarificatori risultati raggiunti, si programmano temi e date per i nuovi incontri di altrettanta feconda incomprensibilità: con l'auspicio di pari risultati chiarificatori. Ma metodo infallibile, offerto dalla provvida Natura, per smascherare queste subdole forme di pseudointelligenza: la constatata impossibilità di prendere appunti o di sintesi delle loro esternazioni. Nella sempre frustrata attesa dell'arrivo al nocciolo di un discorso «senza nocciolo» e non raccontabile ad altri.

QUINTO – *Non indulgere alla diffusa opinione che la bontà di un'idea sia direttamente proporzionale al numero di suoni emessi e dei decibel con cui viene enunciata.*

Perché assistiamo, ogni giorno e in tutti i campi, alla sommersione della «civile sobrietà» dei toni ad opera di un linguaggio, quando non violento, inammissibilmente drogato dal numero, dal volume e dal diametro delle parole usate, anche se con peso specifico tendente allo zero. E sproporzionate alla modestia, in genere, delle cose penalistiche. Ma in aperto dispregio della massima di sapienzialità, quasi biblica: «Parole grosse, cervello piccolo».

SESTO – *Non elevare a monografia il contenuto di un articolo, ad articolo il contenuto di una nota a sentenza e ad una nota a sentenza il contenuto del nulla.* Poiché è molto più serio il contrario, in quanto anche le pubblicazioni scientifiche seguono la legge dei gravi: più si rarefanno, minore è il peso specifico. E, quindi, maggiore la volatilità delle stesse.

SETTIMO – *Astenersi dal citare solo quando critichi e non anche quando copi.*

Perché qui la deontologia parla anche il linguaggio del plagio, con tale imperiosa evidenza da rendere superfluo ogni ulteriore commento. Se non per avvertire che analogo risultato plagiante può essere, più maliziosamente, conseguito, presentando il pensiero da copiare travisato e squalificato, in modo che il pensiero copiato appaia originale e proprio del copiatore.

OTTAVO – *Non limitare le citazioni alle sole opere della Scuola di appartenenza o rispondenti alla propria ideologia. In attesa del ricambio. Ma estenderle onestamente (senza travisamenti e manipolazioni squalificanti) anche alle opere, di non minor valore, di altre Scuole e di altre ideologie.*

Perché al lettore non va nascosta l'esistenza di altre correnti di pensiero. E se si tratta, per caso, di adempimento di un «ordine superiore», non dimenticare mai che anche l'ordine superiore insindacabile, se è «manifestamente illegittimo», non scusa: né per il diritto penale interno, né per il diritto penale internazionale. E se scelte debbono essere fatte, siano tra le opere utili, le opere inutili e le opere dannose. E, se è possibile, astenersi dal citare le ultime ed attuali edizioni (specie manualistiche) soltanto di Autori, illustri ma defunti, aggiornate dalla mano di terzi. E dal citare, invece, le vecchie edizioni, risalenti nel tempo, e non le attuali, di Autori, meno illustri, ma più viventi. Onde evitare di generare l'equivoco di far credere che siano viventi e vitali gli Autori defunti e morti e sepolti gli Autori viventi.

NONO – *Rifuggire dalla tentazione delle recensioni reciproche tra giovani amici e della loro lunghezza e qualità direttamente proporzionali al grado di amicizia del recensore col recensito.*

Perché questo moderno recensire, di scambio, induce a rievocare il recensire di un tempo (auspicandone il ritorno). operato, allora, da Illustri Maestri, che con pochi tratti di penna decidevano delle sorti, fausto o infauste, di un'opera e del relativo autore. E della predisposizione per la ricerca scientifica o per altre attività più manuali. Riducendosi così, oltre ai solidi danni al patrimonio forestale, anche le pandemie di scritti ripetitivi, che trattano e ritrattano temi, su cui è già stato detto e scritto tutto l'essenziale. Non di rado già nell'Ottocento, il «Secolo d'oro» delle scienze criminalistiche, poiché nessun'epoca è mai stata e, forse, non sarà mai così creativamente feconda per tali scienze. Con la messa a fuoco dei problemi criminalistici di fondo e con l'offerta delle fondamentali soluzioni ha lasciato alle medesime un'eredità così importante da costringerle a vivere, in consistente misura, dell'oculata gestione di tale patrimonio. Anche se la storia conosce, sovente, quei vuoti di memoria, che ci consentono di ostentare le nostre ritenute scoperte come conquiste e novità.

DECIMO – *Privilegiare l'utilizzo delle dottrine, che offrono, in via immediata o mediata, soluzioni valide e praticabili ai reali problemi del diritto penale vivente.*

Senza cedere alla suggestione degli infestanti dogmatismi, intellettualismi, ideologismi e sociologismi, costituendo essi per lo più vaniloqui sulla «Teoria generale del nulla». Poiché, in base ai principi di realtà, è la dogmatica che deve servire la pratica, e non viceversa. E perché i diffusi intellettualismi sostituiscono il concetto alla realtà, cancellandola o rimuovendola. In un autismo della scienza penale.

E per concludere, esito più appagante del presente Codice sarebbe l'aver esso contribuito a stimolare qualche autocritica per prevenire, specie nei soggetti più esposti e predisposti, la caduta o la ricaduta nel *deontologically incorrect*. Messaggi forti? Ma mai con spirito censorio, nei confronti delle giovani speranze della scienza penale. Tanto più da chi ben ricorda, non senza una punta di nostalgia, di essere stato, in tempi ormai lontani, egli pure un giovane speranzoso studioso del diritto penale (e forse non immune da qualche licenza deontologica). Ma piuttosto l'atto d'amore, di un vecchio padre che vorrebbe che i propri figli fossero migliori di lui. E perché le loro fronti non siano inutilmente spaziose.